

Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0229/2003

16 giugno 2003

RELAZIONE

sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002
(C5-0271/2003-2003/2068(INI))

Commissione per le petizioni

Relatore: The Earl of Stockton

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	11

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 febbraio 2003, il Mediatore europeo, Jacob Söderman, ha presentato la sua relazione annuale al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

Nella seduta del 15 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale relazione annuale alla commissione per le petizioni per l'esame di merito (C5-0271/2003).

Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per le petizioni aveva nominato relatore The Earl of Stockton.

Nelle riunioni del 30 aprile 2003 e del 10 giugno 2003 la commissione ha esaminato la relazione annuale del Mediatore europeo e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata essa ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), The Earl of Stockton (relatore), Felipe Camisón Asensio, Marie-Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Ioannis Marinou, Rainer Wieland, Stavros Xarchakos, Margot Keßler, Laura González Álvarez, Eurig Wyn e Mary Elizabeth Banotti.

La relazione è stata depositata il 16 giugno 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002 (C5-0271/2003-2003/2068(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale del Mediatore europeo per l'anno 2002 (C5-0271/2003),
 - visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 21 e 195,
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà; sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore; sulle modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189 B, in particolare la parte riguardante lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore¹,
 - vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8²,
 - vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del Mediatore europeo³,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0229/2003),
- A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali è stata proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000 dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
- B. considerando che a norma dell'articolo 41 (Diritto ad una buona amministrazione), capo V (Cittadinanza), della Carta ogni individuo ha diritto a che le sue questioni siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione,
- C. considerando che a norma dell'articolo 42 della Carta “qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”,

¹ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.

² GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

³ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 200.

- D. considerando che a norma dell'articolo 43 (Mediatore) della Carta "qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",
- E. considerando che la relazione annuale del Mediatore è stata presentata in via ufficiale al Presidente del Parlamento europeo il 10 febbraio 2003 e che il Mediatore, Jacob Söderman, ha presentato la sua relazione alla commissione per le petizioni il 24 marzo 2003; che il Mediatore ha affrontato nel suo discorso vari ambiti in cui la cooperazione esistente fra l'ufficio del Mediatore e la commissione per le petizioni e la sua segreteria potrebbe essere ulteriormente migliorata, incluso l'esame preliminare della ricevibilità delle petizioni quando queste denunciano una presunta violazione del diritto comunitario,
- F. considerando che la relazione annuale, come negli anni precedenti, dà prova degli sforzi profusi dal Mediatore per continuare a sviluppare la rete di difensori civici nazionali e regionali, ponendo un'enfasi particolare sull'assistenza prestata agli uffici che si trovano nei paesi candidati; che nel presentare la sua relazione alla commissione per le petizioni il Mediatore ha ventilato la possibilità di condurre azioni comuni con la commissione per le petizioni in merito alla creazione di una rete di collaborazione con i difensori civici e le commissioni per le petizioni a livello nazionale e regionale,
- G. considerando che le statistiche fornite dal Mediatore europeo evidenziano il successo ottenuto da questo ufficio nel sensibilizzare maggiormente tutti coloro che sono in contatto con l'amministrazione dell'Unione europea sul diritto di presentare denunce al Mediatore; che si è verificato un costante aumento nel numero di denunce presentate al Mediatore,
- H. considerando che i risultati di un'indagine commissionata dalla Direzione generale Giustizia e affari interni tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2002 mostrano che il secondo diritto della cittadinanza europea più conosciuto è il diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo,
- I. considerando che le statistiche di cui sopra mostrano anche una notevole diminuzione nei tempi necessari al Mediatore per completare un'indagine e nel numero di indagini che restano aperte per più di un anno,
- J. considerando che la relazione annuale illustra i casi in cui non si è ravvisata cattiva amministrazione, in cui le autorità europee hanno seguito le raccomandazioni del Mediatore una volta messe al corrente della denuncia e dei problemi ad essa collegati, ovvero in cui si è addivenuti a una soluzione amichevole, ma anche il numero di denunce che il Mediatore ha dovuto archiviare formulando un'osservazione critica,
- K. considerando che il Mediatore ha presentato due relazioni speciali al Parlamento europeo nel corso del 2002; che lo scorso anno il Parlamento aveva approvato risoluzioni relative a due relazioni speciali presentate negli anni precedenti,

- L. considerando che il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il Codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea, raccomandato nella relazione speciale del Mediatore dell'aprile 1998; che il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare una proposta basata sull'articolo 308 del trattato CE ai fini dell'attuazione del codice come regolamentazione amministrativa comune per tutte le istituzioni e gli organi comunitari¹; che, ad oggi, la Commissione non ha ancora presentato tale proposta,
- M. considerando che il Mediatore ha dichiarato, nella relazione annuale per il 2001, che avrebbe applicato i principi del Codice alle sue attività, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla relazione annuale del Mediatore per il 2000,
- N. considerando che continua ad essere fonte di preoccupazione il numero di denunce presentate al Mediatore in cui i cittadini hanno avuto giustificato motivo di chiedere riparazione per la mancanza di apertura e trasparenza nel funzionamento delle istituzioni e dell'amministrazione europee, relativamente alla legittimità e alla responsabilità democratica dell'Unione,
- O. considerando che il Parlamento ha ritenuto che la politica della Commissione di tenere celate al pubblico le indagini sulle violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri e la procedura di infrazione, a norma dell'articolo 226 CE, vada a detrimento dell'efficacia del diritto comunitario,²
- P. considerando che nel dicembre 1999 il Parlamento europeo ha ricevuto una richiesta, da parte del Mediatore europeo, volta a modificare le disposizioni in materia di accesso del Mediatore ai documenti e all'audizione di testimoni; che nella risoluzione del 6 settembre 2001 il Parlamento ha espresso il suo sostegno alle proposte del Mediatore; che la Commissione ha presentato il suo parere sulle modifiche dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore il 6 marzo 2002,
- Q. considerando che il Mediatore, dando risposta al parere della Commissione il 27 giugno 2002, ha espresso il proprio rammarico per le considerazioni negative avanzate dalla Commissione in merito alla proposta e ha suggerito, in una lettera inviata il 17 dicembre 2002 al Presidente del Parlamento europeo, che, visti i tempi dedicati alla discussione di questo argomento e gli importanti sviluppi legali che si sono avuti all'interno dell'UE, il Parlamento europeo ritiri gli emendamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 195, e che i servizi del Mediatore e quelli del Parlamento europeo esaminino congiuntamente la questione della revisione dello statuto del Mediatore dopo l'insediamento del nuovo Mediatore europeo, previsto per il 1° aprile 2003,
- R. considerando che il 31 dicembre 2001 il Mediatore europeo, Jacob Söderman, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Legione d'onore dal presidente francese Jacques Chirac, riconoscimento consegnatogli il 3 settembre 2001 da Noelle Lenoir, ministro francese per gli affari europei,

¹ GU C 72E, del 21.3.2002. pag. 331.

² Testo approvato il 14 marzo 2002 (P5-TA (2992)0111).

1. approva la relazione annuale per il 2002 presentata dal Mediatore, che è completa e particolareggiata nella sua panoramica delle attività condotte durante l'anno ed in particolare dei diversi casi trattati;
2. ritiene che il ruolo del Mediatore ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità democratica nel processo decisionale e nell'amministrazione dell'Unione europea dia un contributo essenziale a un'Unione in cui veramente le decisioni siano prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini"; ritiene che il primo Mediatore europeo abbia stabilito buone prassi nell'esercizio del suo mandato, le quali costituiscono una solida base per l'ulteriore sviluppo del ruolo del Mediatore al servizio dei cittadini europei;
3. si congratula con il primo Mediatore Jacob Söderman per il completamento – alla data del 31 marzo 2003 – di un mandato impegnativo, ma al contempo ricco di successi, nel corso del quale è riuscito a consolidare appieno i fondamenti delle istituzioni;
4. si congratula per gli sforzi e le attività del Mediatore, incluso il continuo aggiornamento del suo sito Web, nell'intento di far conoscere il suo ruolo ad un pubblico sempre più vasto e di creare reti di collegamenti con i difensori civici regionali, sia negli Stati membri, sia nei paesi candidati; accoglie con favore l'offerta del Mediatore di sviluppare attività comuni con la commissione per le petizioni nell'intento di aumentare i contatti e lo scambio di esperienze con i difensori civici e le commissioni per le petizioni a livello nazionale e regionale; riconosce il particolare impegno profuso dal Mediatore durante il suo mandato per contribuire alla creazione dell'organo del Mediatore nei paesi che intendono aderire all'Unione; considera essenziale che l'opera di rafforzamento della rete di difensori civici nazionali e regionali nei paesi candidati – che deve comprendere conferenze e seminari a cui sono chiamati a partecipare i rappresentanti sia degli Stati membri che dei paesi candidati all'adesione – venga portata avanti;
5. si congratula per il successo ottenuto dal Mediatore nell'ultimo anno per quanto riguarda la riduzione dei tempi necessari per il trattamento delle denunce; incoraggia il Mediatore a continuare nella graduale riduzione, per quanto di competenza del suo ufficio, dei tempi necessari per rispondere alle denunce dei cittadini; invita tutte le istituzioni e gli organi comunitari ad agevolare, dal canto loro, una rapida risposta ai cittadini quando il Mediatore abbia ricevuto la richiesta di indagare su un presunto caso di cattiva amministrazione nell'esercizio delle loro attività;
6. rileva che, come negli anni precedenti, la maggior parte delle indagini condotte dal Mediatore ha riguardato la Commissione;
7. osserva con soddisfazione che in molti casi le autorità europee si sono adoperate per trovare una soluzione alla denuncia, una volta messe al corrente dei problemi in questione, mentre in altri casi si è potuto addivenire ad una composizione amichevole; invita caldamente le autorità comunitarie competenti a rispettare le raccomandazioni formulate dal Mediatore per porre rimedio ai casi di cattiva amministrazione emersi nel quadro di un'indagine e dare un seguito alle osservazioni critiche del Mediatore, onde evitare che casi simili di cattiva

amministrazione si possano ripetere in futuro;

8. si congratula con il Mediatore per le due relazioni speciali presentate al Parlamento europeo;
9. ritiene che, nell'esame dei casi di cattiva amministrazione e nell'applicazione del diritto dei cittadini ad una buona amministrazione, conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si debbono sempre osservare i principi sanciti nel Codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea, e si rammarica che la Commissione e altre istituzioni non abbiano ancora adottato e applicato il Codice di buona condotta amministrativa, quale approvato dal Parlamento;
10. ricorda alla Commissione che il Parlamento ha auspicato la presentazione di una proposta di atto giuridico generale concernente la procedura amministrativa sulla base dell'articolo 308 del trattato CE, che sarebbe vincolante per tutte le istituzioni e gli organi comunitari; si impegna, in mancanza di una proposta in tal senso, ad avvalersi del diritto previsto all'articolo 192, secondo comma, del trattato CE di adottare un'iniziativa legislativa conformemente all'articolo 59 del regolamento del Parlamento sulla base del Codice di buona condotta amministrativa;
11. chiede alle istituzioni e agli organi comunitari di attuare il regolamento n. 1049/2001, nel senso di riconoscere che l'accesso ai documenti custoditi dalle istituzioni comunitarie è un diritto fondamentale a norma dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, e nel sincero intento di prendere decisioni "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini", ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma del trattato dell'Unione europea;
12. riconferma nuovamente la sua posizione secondo cui le norme di protezione dei dati sono strettamente connesse con la protezione della vita privata e familiare, conformemente alla giurisprudenza sul rapporto fra l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e sottolinea che l'obiettivo della protezione dei dati non può limitare le informazioni sulle attività pubbliche messe a disposizione dei cittadini;
13. reitera¹ la sua richiesta alla Commissione di comunicare al firmatario della denuncia 713/98/IJH i nomi dei delegati della *Confédération des brasseurs du marché commun* che hanno partecipato a una riunione organizzata dalla Commissione l'11 ottobre 1996, nonché nomi delle società e delle persone che rientrano nelle 14 categorie identificate nella richiesta originaria del denunciante di accesso ai documenti, le quali hanno rilasciato dichiarazioni alla Commissione nel quadro del fascicolo recante il riferimento P/93/4490/Y;
14. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante per quanto concerne le violazioni del diritto comunitario come un miglioramento nella gestione delle procedure d'infrazione; osserva tuttavia che la comunicazione, in buona sostanza, non affronta la questione dell'accesso ai documenti e ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a riconsiderare, nell'applicazione del regolamento n. 1049/2001, la

¹ Testo approvato l'11 dicembre 2001, punto 16.

sua interpretazione dello scopo della procedura d'infrazione;

15. accoglie con favore il contributo del Mediatore alla Convenzione sul futuro dell'Europa, tra cui il suo discorso e le sue risposte in occasione della seduta plenaria del 24 e 25 giugno 2002, il suo intervento del 4 ottobre 2002 durante la riunione del Gruppo di lavoro II sotto la presidenza del Commissario Antonio Vitorino, la presentazione – risalente al 26 luglio 2002 – di una proposta riguardante l'introduzione o la modifica di alcune disposizioni del Trattato e i suoi commenti dell'8 novembre 2002 alla Convenzione in ordine al progetto preliminare di trattato costituzionale;
16. invita la Commissione a riconsiderare la sua posizione sulle modifiche proposte all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore, in particolare quelle riguardanti il diritto degli Stati membri e di terzi di negare al Mediatore e al Parlamento l'accesso all'informazione e quelle concernenti i limiti difesi dalla Commissione al diritto e dovere dei funzionari e altri agenti di prestare testimonianza dinanzi al Mediatore nel corso delle sue indagini;
17. considera opportuno che venga rafforzata la necessaria cooperazione tra la sua commissione competente e il Mediatore europeo, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, e si impegna ad avviare, senza indugi e al livello più adeguato, un riesame del regolamento del Parlamento europeo e dello statuto del Mediatore in modo da potervi apportare le modifiche eventualmente necessarie entro la fine della legislatura in corso;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni alla Commissione, al Consiglio, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai difensori civili od organismi corrispondenti negli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il ritiro del primo Mediatore europeo, Jacob Söderman, rappresenta un'importante pietra miliare nello sviluppo delle relazioni tra i cittadini dell'Unione e le istituzioni europee. Il relatore desidera congratularsi vivamente a nome della commissione con il sig. Söderman per il notevole impegno profuso sia nella creazione che nell'ampliamento del ruolo del Mediatore europeo.

In particolare, grazie al suo contributo al lavoro della Convenzione sul futuro dell'Europa e all'instaurazione di stretti rapporti con i governi degli stati candidati all'adesione, il sig. Söderman ha lasciato un segno indelebile sul futuro sviluppo dell'Unione. In qualità di membro della Convenzione, il relatore desidera soprattutto ricordare i suoi interventi nel corso della seduta plenaria e della riunione del Gruppo di lavoro II e la sua proposta formale, approvata dalla Convenzione come documento di lavoro ufficiale.

I timori espressi al momento della nomina del sig. Söderman circa l'eventualità che la carica potesse essere soggetta a pressioni politiche, nazionali o regionali si sono rivelati del tutto ingiustificati e la sua permanenza in carica ha stabilito un'importante tradizione di assoluta imparzialità che deve essere mantenuta.

Vale forse la pena di chiedersi dove sarebbe arrivata l'UE se non fosse stata creata la figura del Mediatore europeo. È stato largamente riconosciuto che l'ignoranza e la conseguente diffidenza e ostilità nei confronti dell'Unione costituiscono uno dei problemi principali che questa si trova a dover affrontare; ciò è stato ampiamente confermato dalla scarsa affluenza in occasione delle elezioni europee e rappresenta un aspetto importante nel lavoro della Convenzione. Le migliaia di casi esaminati dal Mediatore e le centinaia di essi che questi è stato in grado di risolvere ricorrendo una "soluzione amichevole" hanno contribuito a eliminare una delle aree di rimostranza o di perplessità per i cittadini dell'Unione.

Lo studio dei singoli casi nella presente relazione (così come in altre relazioni che la hanno preceduta) evidenzia la diversità degli argomenti affrontati e la determinazione del Mediatore e del suo staff a occuparsi dei casi fino al conseguimento di una soluzione soddisfacente. Ciò nondimeno, il fatto che la percentuale più elevata di denunce sia costituita da quelle presentate contro la Commissione dimostra che sia il Mediatore che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo non possono permettersi di abbassare la guardia.

È da augurarsi che anche quei membri del Parlamento e quei media sempre pronti a muovere accuse infondate e critiche inconsistenti alle istituzioni dell'Unione leggano questa relazione, non fosse altro per rendersi conto di quante occasioni di critica siano state eliminate. Naturalmente la speranza che queste persone arrivino a riconoscere i meriti e i risultati conseguiti è scarsissima – per non dire inesistente.

Nel loro intento di informare i cittadini e le istituzioni governative nazionali sul ruolo del Mediatore europeo sia all'interno dell'UE che al suo esterno, il sig. Söderman e i membri del suo staff hanno preso parte a conferenze e riunioni per un totale di 78 giorni nel corso dell'anno e hanno rilasciato più di 40 conferenze stampa e interviste ai media. Il sito Web del Mediatore europeo ha continuato ad arricchirsi e nell'aprile 2001 è stata aggiunta una versione del formulario elettronico di denuncia in dodici lingue ufficiali. Il numero delle denunce presentate tramite Internet è passato da 1/6 nel 1999 a quasi la metà nel 2002. Contemporaneamente, le richieste di informazioni ricevute attraverso l'account di posta elettronica principale sono passate dalle 1260 delle 2000 alle 3717 del 2002. A partire dal mese di ottobre, le informazioni sul Mediatore europeo sono disponibili anche nelle 12 lingue dei paesi candidati all'adesione, per un totale di 24 lingue.

Le dettagliate statistiche riportate nell'Allegato alla relazione annuale confermano l'ininterrotta crescita della mole dei casi e il costante miglioramento dei tempi necessari per il completamento delle indagini attraverso l'ufficio del Mediatore. Similmente, la percentuale di casi risolti è in continuo aumento, persino nel caso di denunce presentate contro la Commissione.

La questione del Codice di buona condotta amministrativa continua a essere motivo di preoccupazione per il Mediatore. Nonostante l'adozione formale del codice da parte del Parlamento, la Commissione non ha ancora provveduto all'adozione e all'applicazione del codice, sostenendo che il proprio codice interno ha in realtà lo stesso significato del codice formale e impegnandosi a pubblicare un riesame del funzionamento del codice interno per il primo anno. Tale riesame è stato pubblicato il 20 novembre 2002.

Strettamente legato a questa questione resta il tema dell'abuso delle norme sulla protezione dei dati, rispetto a cui, nonostante le ripetute affermazioni in base alle quali tali norme sono strettamente connesse con la protezione della vita privata e familiare (conformemente alla giurisprudenza sul rapporto tra l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati), gli organi ufficiali continuano a limitare l'accesso a informazioni sulle attività pubbliche che dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini, adducendo come pretesto le regole sulla protezione dei dati.

Prospettive per il futuro

Il futuro ruolo della figura del Mediatore, nonché del suo lavoro e del rapporto con la nostra commissione, è sotto revisione ed eventuali ristrutturazioni e ridefinizioni saranno, giustamente, oggetto di relazioni della commissione per le petizioni al Parlamento e di raccomandazioni del Mediatore subentrante, sig. Diamandorous.

Il relatore desidera tuttavia sottolineare quanto segue:

1. Tutte le istituzioni dell'Unione, in particolare la Commissione, devono adottare il Codice di buona condotta amministrativa

2. La trasparenza e l'accesso ai processi decisionali dell'Unione costituiscono una condizione *sine qua non* nel caso in cui l'Unione allargata sia destinata a funzionare con il supporto e – si spera – l'approvazione dei cinquecento milioni di cittadini che costituiranno l'Unione dopo l'ampliamento,
3. Il Mediatore e la commissione per le petizioni nelle loro rispettive sfere di competenza devono avere la facoltà di investigare sulle denunce loro presentate nonché di risolverle. Deve esistere un organo dotato di autorità che si occupi delle denunce e che svolga per i cittadini un ruolo simile a quello del “*juge d'instruction*”.
4. Il Mediatore europeo e i suoi corrispettivi a livello nazionale e regionale, in collaborazione con la nostra commissione e il Parlamento, devono fare il possibile per garantire che quanto emerge dal lavoro della Convenzione sul futuro dell'Europa massimizzi l'accesso, la trasparenza e la responsabilità dell'Unione europea.